

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 28 dicembre 2022 alle ore 19.00 presso la sede della Asso-
ciazione sita in Prato in via Baldinucci 12, si è riunita in secon-
da convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Associa-
zione Modi di Dire Onlus per discutere e deliberare sul seguen-
te ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento Codice del Terzo
settore;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci personalmente o per delega:

Fusco Sabina, Sernesi Andrea, Socciarelli Paolino, Sponza Da-
niele, Lazzeri Serena, Bucciardini Ilaria, Ricci Evaristo.

Essendo intervenuti n. 7 soci su un totale di 9, l'assemblea è
validamente costituita.

Il Presidente assume la presidenza dell'assemblea che nomina
come segretario, Evaristo Ricci.

Il Presidente comunica ai presenti che l'ultimo statuto modifica-
to a maggio 2021 contiene alcune inesattezze e sono state rile-
vate criticità dall'ufficio preposto del Comune di Prato, in parti-
colare sugli articoli 1, 7 e 13, con la richiesta di modificarli, per
poter procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo settore.

Il Presidente apre pertanto la discussione sul 1° punto
all'ordine del giorno e presenta il nuovo Statuto da approvare in
data odierna.

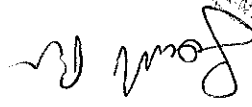
Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto della Associazione, che viene allegato al presente verbale.

Non essendoci altro su cui discutere il presidente chiude l'assemblea alle ore 20.30.

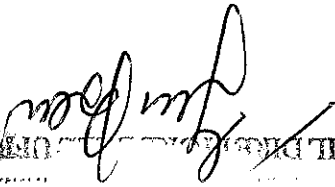
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AGENZIA DELL'...
Eseguita per...
Mod. 3
12.01.2023
IL DIRETTORE...
UFFICIO



S T A T U T O

ASSOCIAZIONE "MODI DI DIRE ODV" - IN SIGLA MDD ODV

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata: "Associazione Modi di

Dire - PRATO, Organizzazione di Volontariato (ODV) in sigla As-

sociazione MDD Prato Odv", ai sensi del Decreto Legislativo 3

Luglio 2017 n° 117.

ART. 2 - SEDE

L' Associazione ha sede legale nel Comune di PRATO alla via

Baldinucci 12.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SCOPO

L'Associazione è Organizzazione estranea ad ogni attività politi-

co - partitica, religiosa e razziale, e non ha fini di lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di inte-

resse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di fi-

nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente

a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati.

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori:

- Attività socio sanitarie

- Educazione, istruzione e formazione professionale

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio -

sanitaria, allo scopo di:

St

+

- promuovere ed Organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, e con tutti i mezzi di divulgazione idonei, la diffusione dei metodi di comunicazione non verbale destinati a disabili privi delle capacità espressive, in particolare della Comunicazione Aumentativa Alternativa o C.A.A. (intendendola come l'insieme di conoscenze, di tecniche, di strategie e di tecnologie che è possibile attivare per facilitare la comunicazione con persone che presentano una carenza/assenza temporanea o permanente nella comunicazione verbale);

- favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la conoscenza della Comunicazione Aumentativa Alternativa;

- organizzare corsi di formazione destinati ad insegnanti di sostegno, operatori sanitari e sociali, operatori scolastici, ai genitori e ragazzi disabili con difficoltà o assenza del linguaggio;

- privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;

- fondare una rivista per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità legate al mondo della Comunicazione Aumentativa Alternativa ed a quello della disabilità mentale e verbale.

L'Associazione promuove inoltre iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro fa-

miglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Svolge senza scopo di lucro ogni attività, utile al raggiungimento delle finalità e scopi indicati, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Dlg 117/2017.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsiasi forma, di un segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo ODV.

ART. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito:

da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;

8

+

ART. 7 - SOCI

L'Associazione MDD Prato, costituita in ODV ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati sociati possono essere nominati. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

ART. 6 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione MDD Prato, costituita in ODV ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

- da attività di raccolte fondi.
 - svolgimento dell'attività statutaria,
 - in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo
 - e da attività commerciali e produttive svolte
 - da entrate per servizi prestati con convenzioni
 - da contributi pubblici e privati;
 - di terzi e rendite patrimoniali;
 - da erogazioni, contributi, donazioni e lasciti
 - sità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - tranno essere richiesti in relazione alle neces-
 - da contributi volontari degli associati che po-
 - quote sociali;
- dalle entrate così costituite:

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che accettino lo Statuto dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore, o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli Organismi Sociali e di prestarvi osservanza.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.




Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta.

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli Organi dell'Associazione;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

Rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni;

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dei soci.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- Recesso;
- Morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno;
- Decadenza;
- Espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inhabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- Non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto;
- in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- versino in stato di incompatibilità;
- siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la moralità, la persona o il patrimonio;

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione. Il provvedi-




mento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal presidente dell'Associazione.

ART. 9 - INCOMPATIBILITA'

I dipendenti della Associazione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Sezione.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza.

ART. 10 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, e l'Organo di controllo (questi ultimi due se ne ricorrono i presupposti). Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo obbligatorio, sono gratuite, poiché esercitate nella qualità di volontario, e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 12 - ASSEMBLEA

La Associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoveni giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'assemblea inoltre deve essere convocata dal presidente quando




do se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Elegge, nomina e revoca i componenti gli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

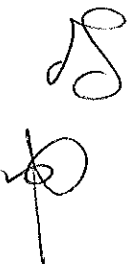
Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione vengono prese per alzata di mano.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata per iscritto almeno otto giorni prima della data fissata, anche tramite e-mail o PEC, ad ogni avente diritto a parteciparvi con l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.



Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea può anche essere svolta in modalità telematica.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente ed il Vice presidente.

I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod. civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente.

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea;
- Sopravvenute cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello statuto;
- Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8;

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.




- Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- Rappresentare l'Associazione con potere di rappresentanza generale, ai sensi dell'art. 26 Co. 7 D. Lgs. 117/17;
 - Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - Gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondario gli indirizzi delineati dall'assemblea;
 - Nominare il Vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'Associazione;
 - Redigere entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;
 - Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - Amministrare i beni dell'Associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Provvedere per ogni altra necessità dell'Associazione;
 - Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario-

rio e strumentale rispetto alle attività di inte-

resse generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnici scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni Organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

St
S

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica.

ART. 14 - PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci è dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 15 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta lo stesso sia impedito.

ART. 16 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati o aderenti;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso

organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al consiglio direttivo.

ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ORGANO DI

CONTROLLO

Il Collegio dei Revisori dei conti può essere nominato

dall'Assemblea dei Soci, se ricorrono i presupposti di legge, e

resta in carica tre anni. E' composto da tre membri effettivi e

due supplenti, ed essi sono rieleggibili. Il Collegio nomina al

suo interno il Presidente. Il Collegio esercita il controllo contabile e vigila sulla corretta osservanza dello statuto.

L'Assemblea può anche nominare un Revisore unico al posto

del collegio.

I Revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile

sull'attività dell'Associazione, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del

D.Lgs 117/2017, ove ne ricorrono i presupposti.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, D.Lgs.

117/17, deve essere nominato dall'assemblea un "Organo di

controllo" anche monocratico. Esso dura in carica tre anni. Il

componente, o i componenti, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod.civ., tra i non

Soci. Alternativamente il controllo può essere demandato al




Collegio dei Revisori. In questa ipotesi almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori deve essere scelto tra le categorie di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile tra i non Soci. Nell'ipotesi in cui si superino i limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Alternativamente la revisione legale può essere attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti e in questo caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i non Soci.

I revisori esercitano il controllo contabile e vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlg 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I revisori hanno anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestano che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Possono essere incaricati di attività ispettive e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci alla quale presentano la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Per essi sono previste compensi in conformità al terzo comma dell'articolo 8 del D.lgs 117/2017.

Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

ART. 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 3 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestito-



nale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o comunque entro il maggior termine previsto dalla normativa civilistica.

ART. 20 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17

ART. 21 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

re.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo settore) e, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o fino all'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente, che deve intendersi abrogato alla data di operatività del R.U.N.T.S. o alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente Statuto.

